

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata " **SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA E.T.S.**", senza fini di lucro.

Art 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bannia di Fiume Veneto, Piazza E. Fermi n. 10. Il trasferimento dell'indirizzo della sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art 3 – SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Italiana ed in collaborazione e convenzione con l'Amministrazione pubblica, e precisamente:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nell'ambito delle attività sopra menzionate l'Associazione, perseguendo la propria ispirazione cristiana, svolge primariamente servizi scolastici (scuola per l'infanzia e attività connesse) e servizi socioeducativi (nido, sezione primavera, centri ricreativi estivi, ecc.) per le bambine e i bambini da 0 (zero) a 6 (sei) anni di età salvo eccezioni consentite dalle norme. Tali servizi costituiscono la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per l'attuazione delle finalità previste dal sistema integrato di educazione e di istruzione (D.lgs n. 65/2017, artt. 1, 2, 3). In questo contesto, la scuola dell'infanzia, riconosciuta paritaria ai sensi della Legge n. 62/2000, e quindi parte del Sistema Nazionale di Istruzione, riveste un ruolo strategico.

Entro tale sistema, nello svolgimento dell'attività scolastica ed educativa, l'Associazione persegue l'educazione fisica, morale, intellettuale e religiosa delle bambine e dei bambini, ponendo al centro del suo operare i valori della vita, dell'accoglienza, della solidarietà e della libertà, in armonia con i principi della Costituzione Italiana. Riconosce nella famiglia il contesto primario irrinunciabile del bambino e promuove la collaborazione attiva scuola - servizio educativo - insegnanti - educatori - genitori. Essa mantiene nell'esercizio dell'attività scolastica i rapporti con le pubbliche amministrazioni previsti all'ordinamento, anche per l'erogazione dei contributi previsti dalla normativa nazionale e regionale sulla parità e dalle relative convenzioni.

3. La scuola dell'infanzia e i servizi educativi, gestiti dall'Associazione, accolgono le bambine e i bambini senza discriminazione alcuna nel rispetto degli obblighi di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità, della legge sulla parità scolastica e delle vigenti norme di settore.

4. Un apposito regolamento stabilisce le norme sulle modalità e sui requisiti di ammissione e frequenza alla scuola e ai servizi socioeducativi attivati, nonché i rapporti con il personale dipendente, le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio.

5. L'Associazione può aderire a reti associative e a organizzazioni di categoria. Può altresì realizzare forme di collaborazione con altri enti che perseguono i medesimi scopi, valori e finalità educative e sociali, individuando modalità e strumenti a ciò idonei.

6. L'Associazione può costituire o partecipare a società di capitali e imprese sociali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

7. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione, partendo dall'analisi dei bisogni emergenti, su sua iniziativa e altresì su richiesta, potrà promuovere mostre, conferenze, eventi culturali, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, partecipazioni e percorsi di gruppo allo scopo di promuovere il benessere globale. Per questo l'Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici, privati, istituzioni scolastiche e religiose. Per realizzare le finalità statuarie l'Associazione potrà:

- acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statuarie;
- ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;
- svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione,

purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti. Detto patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori, e acquisti destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale.

L'Associazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.

2. L'Associazione provvede al perseguimento dei propri scopi e attività attraverso:

- le contribuzioni pagate per la frequenza dei bambini
- eventuali beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell'Associazione;
- le quote sociali, dai contributi ordinari e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio;
- eventuali donazioni, erogazioni, sovvenzioni, lasciti testamentari e contributi straordinari di persone ed enti, anche pubblici, di qualsiasi nazionalità;
- contributi anche statali, regionali e di enti pubblici o privati italiani ed esteri, corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
- eventuali entrate per attività, anche di natura commerciale e comunque svolte in maniera secondaria e strumentale, direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, provenienti da servizi prestati dall'Associazione;
- i risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'Assemblea che approva il bilancio annuale, che saranno accantonati a fondi di riserva;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 – ASSOCIATI

1 . Il numero dei soci è illimitato.

Di diritto è socio ordinario dell'Associazione il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore del minore frequentante la scuola gestita dall'Associazione, la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo e che sia in regola con il pagamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio e ratificata dalla prima assemblea utile. La qualifica di socio può essere mantenuta anche successivamente all'abbandono da parte del bambino della scuola per limiti di età.

Oltre ai suddetti soggetti, possono divenire soci ordinari tutti coloro che dimostrino un concreto, sereno, costruttivo e continuativo interesse verso le finalità tipiche dell'Associazione, la cui domanda di ammissione a socio venga accettata dal Consiglio Direttivo e che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, delle deliberazioni prese, a termini di esso, dagli organi dell'Associazione ed il rispetto della civile convivenza.

2 . Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione se in regola col pagamento delle quote sociali, hanno altresì diritto a votare in Assemblea, eleggere ed essere eletti quali membri dell'organo amministrativo, discutere ed approvare i rendiconti.

3 L'ammissione di nuovi soci deve essere formalizzata da una domanda presentata al Consiglio di Amministrazione, che decide a maggioranza semplice dei suoi membri entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda. Il decorso del suddetto termine senza che sia intervenuta alcuna decisione circa l'ammissione del candidato comporta l'accettazione dell'ammissione medesima.

L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato entro 30 (trenta) giorni al candidato, il quale può chiedere che entro i successivi 30 (trenta) giorni sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea degli associati.

4. Agli associati è richiesto lo svolgimento di attività su base spontanea e volontaria e non retribuite, mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L'Associazione istituirà un apposito registro dove iscrivere i volontari, associati e non, che dovessero contribuire alle attività associative in maniera non occasionale. I volontari non occasionali saranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

5 La qualifica di associati non dà diritti o vantaggi di carattere economico trattandosi di associazione del terzo settore, senza fini di lucro, e nemmeno crea diritti di proprietà, uso od altri diritti reali riguardante i beni dell'associazione stessa.

6 Le quote associative non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili e la qualità di associato, con i relativi diritti non è trasferibile. La partecipazione alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

1 La qualità di associato si perde per decesso/estinzione, esclusione o recesso. Cause di esclusione dallo stato di associato sono:

- il mancato pagamento della quota sociale entro l'Assemblea annuale dell'approvazione del bilancio;
- lo svolgimento di attività in contrasto con i fini dell'Associazione;
- l'affiliazione ad enti o associazioni con fini statutarie in contrasto con quelli qui previsti;
- l'inosservanza dello statuto o l'aver deliberatamente ostacolato lo sviluppo ed il buon andamento dell'Associazione;
- la sussistenza di gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rappor-

to associativo.

2 I casi di esclusione sono valutati nel merito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

3 Il recesso può avvenire in ogni momento, e non dà in nessun caso diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al Presidente.

4. I contributi ordinari sono dovuti per ogni anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L'associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione ha l'obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio sociale nel corso del quale si è verificata la causa di cessazione della qualità di associato.

5 Le quote sociali dovute da ciascun socio rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, e pertanto non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Non sono in alcun caso trasmissibili o rimborsabili o rivalutabili.

Art. 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai soci dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea degli associati è convocata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, mediante l'invio a tutti i soci di comunicazione – con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica, che assicuri prova dell'avvenuto ricevimento - di apposito avviso, indicante data e ora di prima e seconda convocazione, luogo ed ordine del giorno della riunione.

2. Ciascun socio ha diritto a partecipare alle assemblee - nei modi e nelle forme previste dal presente statuto, e sarà avvertito con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

3 . L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1 (uno) settembre al 31 (trentuno) dicembre. Tale termine potrà essere eccezionalmente prorogato di due mesi, secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, nei termini del presente statuto:

- approva il bilancio consuntivo;
- nomina il Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11 del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio d'Amministrazione;
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'ente, e sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto degli obblighi di legge.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in mancanza, dal Vice Presidente, il quale nomina un Segretario tra i presenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Per le riunioni Assembleari valgono le vigenti

disposizioni di legge.

5. Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo conferito all'Associazione. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

6. Le adunanze dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti associati che rappresentino almeno la metà dei soci iscritti; in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti e le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o con altro mezzo palese stabilito di volta in volta dal Presidente.

8. Per quanto non espressamente previsto in tema di Assemblea si fa pieno riferimento alle norme contenute nel Codice civile e nelle norme speciali in materia.

9. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

Art. 9 – L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria viene convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno metà dei soci aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne viene richiesta la convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione con la maggioranza qualificata di tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei partecipanti all'assemblea.

Art. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria elegge tra i soci il Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri; vi fa parte di diritto, ove presente, il Direttore Generale dei Servizi Amministrativi della Scuola.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

3. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Ogni associato maggiorenne in regola col pagamento delle quote sociali gode dell'elettorato attivo e passivo.

4. Alle riunioni del CDA partecipano in qualità di uditori con diritto di parola ma non di voto un rappresentante del personale dipendente (coordinatrice/coordinatrici), il parroco della Parrocchia di Bannia e due uditori indicati dal Consiglio Comunale del Comune di Fiume Veneto, di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza.

5. In ogni caso, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione dell'associazione coloro che si trovano in condizione di incompatibilità secondo le vigenti disposizioni di legge in materia o nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2475-ter del codice civile.

6. Nei casi di rinuncia, decadenza o decesso di un membro del Consiglio, l'assemblea degli associati provvederà alla sua sostituzione.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del bilancio di esercizio e per la programmazione annuale dell'attività dell'ente stesso, nonché ogni qualvolta il Presidente o almeno 3 (tre) dei suoi componenti non ne facciano richiesta.

8. La convocazione dovrà essere inviata - con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica, che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione, preavviso riducibile ad 1 (uno) giorno in caso di convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione.

7. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

8. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di teleconferenza o videoconferenza.

9. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, compie tutti gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica costantemente la rispondenza di tali atti alle finalità perseguite dall'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare a qualsiasi socio l'esecuzione di compiti specifici.

Ad esso spettano in particolare:

- la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- la nomina, al proprio interno, del Presidente e del Vice Presidente;
- l'amministrazione dell'Ente ed il suo regolare funzionamento;
- la delibera di regolamenti di Amministrazione e di servizio interno e per il personale;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- la nomina, la sospensione ed il licenziamento del personale dipendente, deliberando le convenzioni da sottoscrivere con il medesimo;
- l'individuazione e la nomina del/la coordinatore/trice della Scuola;
- la definizione dei caratteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- l'approvazione delle domande di ammissione di nuovi soci e l'esclusione dei medesimi, nei termini e secondo le modalità sopra meglio precisate;
- la definizione dell'importo delle quote associative annuali;
- la determinazione delle condizioni, economiche e non, alle quali l'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, eroga servizi a favore di terzi;
- nei limiti di legge e di quelli derivanti dal presente statuto, il compimento di tutti gli atti di ordinaria o straordinaria Amministrazione, compresi la conclusione di contratti ed il compimento di altri atti giuridici, relativi ai beni facenti parte del patrimonio dell'Associazione, i quali, in ogni caso, dovranno essere ispirati al principio di sana e prudente gestione nel superiore interesse dell'Associazione medesima e dell'integrità del suo patrimonio;
- tutte le altre questioni e decisioni che interessino l'istituto e che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci;
- la proposta, quando occorra, di modificazione dello Statuto;
- la nomina di un Segretario, il quale assiste alle adunanze sia di Consiglio che di Assemblea;
- la redazione del bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- la delibera sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio.
- la fissazione annuale dell'importo delle rette di frequenza alla scuola dell'infanzia;
- la scelta, all'interno dei membri del personale già assunto o tra collaboratori esterni della associazione, di un eventuale Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, con il compito di svolgere le attività meglio specificate al successivo punto 13.

10. Il Consiglio di Amministrazione coordina, attraverso il lavoro dei suoi membri, l'attività del Presidente dell'Associazione. A ciascuno dei membri del Consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale.

11. I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e trascritti nel Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio, che hanno unicamente diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

13. Il Consiglio di Amministrazione può nominare, scegliendolo all'interno del personale dipendente o tra collaboratori esterni all'associazione, un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, cui affidare l'attività di gestione del personale, l'organizzazione amministrativa e contabile, le attività tecniche di gestione dei beni dell'associazione e di vigilanza generale. Lo svolgimento della funzione di Direttore Generale avviene a fronte del pagamento del compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del CCNL vigenti.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque grado, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione. Egli sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il Presidente, se autorizzato, può delegare parte dei propri poteri ad un altro componente del Consiglio stesso.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione curano la compilazione analitica - entro i termini di legge - del bilancio consuntivo e del rendiconto economico, corredati di apposita relazione. Presentano il bilancio annuale all'Assemblea per l'approvazione. Il Presidente è tenuto alla trascrizione dell'attività amministrativa negli appositi libri sociali e ad eventuali altre relazioni scritte periodiche e dettagliate.

3. Il Presidente relaziona all'Assemblea ordinaria sulle linee generali dell'attività amministrativa.

4. Al Presidente spetta in via disgiunta la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO, REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile, e dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibile. L'incarico è incompatibile con la carica di consigliere.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Nel caso di superamento di due dei limiti previsti nell'art. 31 del C.T.S., l'Organo di Controllo può, inoltre, esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti: in questo caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo l'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e successive modifiche.

2. Il bilancio deve essere presentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo deroghe, e deve essere pubblicato nel Registro Unico del Terzo Settore.

3. L'eventuale avanzo di gestione sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'art. 3 o accantonato nel patrimonio sociale.

4. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione è fatto espresso divieto di distribuire ai soci utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, anche in forma indiretta, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposti dalla legge.

Art. 14 – LIBRI SOCIALI

1. I libri sociali sono quelli previsti dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalla natura dell'Ente, ed in particolare:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, laddove nominato.

2. I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy.

Art. 15 – SCIoglimento

1. Oltre che per le cause di scioglimento previste dal codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili, lo scioglimento dell'associazione, con conseguente estinzione e devoluzione del patrimonio residuo, può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Con la medesima delibera l'assemblea straordinaria nominerà altresì uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

2. Ai sensi dell'art. 45, primo comma, del D. Lgs. n. 117/2017, in caso di scioglimento ed estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente la medesima finalità, previo parere positivo dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fatta salva even-

tuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – NORME FINALI

Per le materie non contemplate nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, e, per quanto da esse non disciplinato ed in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di associazioni.

F.to Mascherin Renato

F.to Gaspare Gerardi